

Art. 8. Ricettività

1. Il comune competente stabilisce la ricettività massima di ciascun nido d'infanzia utilizzando come standard il rapporto numerico superficie utile netta - ricettività, così come fissato all'articolo 6, comma 7. In ciascun nido il numero degli iscritti può essere elevato in ragione del quindici per cento della ricettività.
2. Il nido d'infanzia può essere aggregato ad altri servizi educativi per l'infanzia.